

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2003)

L'anno duemilatre, il giorno di martedì sei del mese di maggio, alle ore 14,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA	<i>Assessore</i>
2 GASBARRA ENRICO	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA	“
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	“
4 CAUSI MARCO	“	13 MORASSUT ROBERTO	“
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	“	14 NIERI LUIGI.....	“
6 COSCIA MARIA.....	“	15 PANTANO PAMELA	“
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	16 VALENTINI DANIELA	“
8 ESPOSITO DARIO.....	“	17 DI CARLO MARIO.....	“
9 FERRARO LILIANA	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, D'Alessandro, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 265

Nuovo Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A. scadenza 31 dicembre 2007. Approvazione ADDENDUM patto parasociale.

Premesso che in data 17 settembre 1997 è stata costituita, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, la Società per Azioni denominata "Bioparco S.p.A.";

Che in base all'art. 4 del relativo Statuto la Società ha per oggetto la gestione del Giardino Zoologico secondo le linee guida riportate nella relazione finale della Commissione Scientifica Consultiva per il varo di un progetto di trasformazione del servizio Giardino Zoologico Comunale, e l'attuazione di tutte le iniziative, non escluse opere di trasformazione radicale, ritenute funzionali alla predetta gestione;

Allo scopo di esercitare il proprio oggetto sociale, l'art. 4 dello Statuto ha previsto la stipula fra la Società e il Comune di Roma, di un Contratto di Servizio avente per oggetto la gestione del Giardino Zoologico, da esercitarsi dalla Società Bioparco S.p.A.;

Che il Comune, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3306 del 5 agosto 1997 aveva approvato un testo di Contratto di Servizio che garantiva l'autonomia

gestionale della Bioparco S.p.A. ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

Che il Comune, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1184 del 7 aprile 1998 ha apportato modifiche al testo del Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A., di cui alla precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 3306/97;

Che in data 15 aprile 1998 è stato stipulato un Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A.;

Che con la memoria approvata il 4 dicembre 2001 la Giunta Comunale, alla luce dei risultati ottenuti nei primi tre anni di gestione della Bioparco S.p.A., ha fissato alcune scelte strategiche nei rapporti con la Società per rendere possibile la realizzazione del piano di rilancio predisposto della Società stessa;

Che l'Amministrazione Capitolina considera un imprescindibile dovere tutelare l'instimabile patrimonio costituito dagli animali del giardino zoologico;

Che con la delibera di Giunta del 26 marzo 2002 n. 161 è stata approvata una integrazione al vigente Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A. che prevedeva una fase sperimentale per il primo semestre 2002, durante la quale il Comune avrebbe verificato l'entità dei costi e la qualità degli interventi, atti a migliorare il benessere degli animali, contribuendo ai costi del loro sostentamento;

Che con la delibera di Giunta n. 612 del 22 ottobre 2002 è stata approvata una ulteriore integrazione al Contratto di Servizio ritenendo utile estendere la sperimentazione anche al 2° semestre 2002;

Che, alla luce dell'analisi effettuata nel corso dell'anno 2002, in termini di costi operativi e criteri gestionali, il Comune di Roma, in accordo con la Bioparco, ha ritenuto opportuno definire la regolamentazione dei rapporti e degli impegni reciproci, come previsto in delibera, modificato alla luce delle esperienze acquisite;

Che il Comune e la Bioparco S.p.A., hanno deciso di predisporre un nuovo Contratto di Servizio che pur nella identità e continuità del rapporto, alla luce dell'esperienza acquisita in questi quattro anni di gestione, provveda a migliorare ulteriormente il livello del benessere degli animali ospitati (allegato B1);

Che nella stesura del nuovo Contratto di Servizio, sono stati considerati gli obiettivi che la Società dovrà garantire in funzione del ruolo zoologico-scientifico nonché didattico-culturale che la Bioparco ha assunto sul territorio nazionale, nonché la creazione di ulteriori strumenti di monitoraggio dei risultati di cui si doterà l'Amministrazione Comunale;

Che, infine, tra l'Amministrazione Comunale e la Costa Edutainment, sono state concordate le modifiche ai patti parasociali, di cui all'allegato B1 della delibera n. 3306 del 5 agosto 1997; tali modifiche sono contenute nell'allegato A1 al presente atto (allegato B2);

Che, in data 10 aprile 2003, il Dirigente dell'Ufficio Diritti degli Animali IX U.O. del Dipartimento X, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: E. Leoncini";

Che in data 6 maggio 2003 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale responsabile della IX U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in

ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Annese”;

Preso atto che la proposta di Contratto di Servizio è conforme agli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 159 del 14 ottobre 1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge n. 109/94, modificata dalla legge 2 giugno 1995 n. 216 e la legge n. 415/98;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera, sulla base di quanto esposto in narrativa:

- a) di approvare lo schema di Contratto di Servizio di cui all'allegato A, che regolerà i rapporti tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A., al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società medesima ed il contemporaneo conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale, dando atto che il contratto di cui alla delibera di G.C. n. 3306 del 5 agosto 1997 cessa con l'approvazione del presente;
- b) di approvare le modifiche ai patti parasociali secondo lo schema riportato nell'allegato A1.
- c) di dare atto che con successivo D.D. si provvederà prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio ai relativi impegni di spesa.

Allegato A

CONTRATTO DI SERVIZIO

Premesso che

In data 17 settembre 1997 è stata costituita, ai sensi dell'allora vigente art. 22, comma 3, lett.e), della Legge 8 giugno 1990 n. 142, la Società per azioni denominata "Bioparco s.p.a."

in base all'art. 4 del relativo statuto la Società ha per oggetto la gestione del Giardino Zoologico secondo le linee guida riportate nella relazione finale della Commissione Scientifica Consultiva per il varo di un progetto di trasformazione del servizio Giardino Zoologico comunale, e l'attuazione di tutte le iniziative, non escluse opere di trasformazione radicale, ritenute funzionali alla predetta gestione;

allo scopo di esercitare il proprio oggetto sociale, l'art. 4 dello statuto ha previsto la stipulazione fra la Società e il Comune di Roma, di un contratto di servizio avente per oggetto la gestione del Giardino Zoologico, da esercitarsi dalla Società Bioparco S.p.A.;

che il Comune, con la deliberazione della Giunta Comunale n° 3306 del 5 agosto 1997 aveva approvato un testo di contratto di servizio che garantiva l'autonomia gestionale della Bioparco S.p.A. ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

che il Comune, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1184 del 7 aprile 1998 ha apportato modifiche al contratto di servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A., di cui alla precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 3306/97.

che in data 15 aprile 1998 è stato stipulato un Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A..

che il Comune nel frattempo ha prodotto un documento che detta le linee guida dei Contratti di Servizio con le Aziende del "Gruppo Comune di Roma".

che nella memoria di Giunta approvata il 4 dicembre 2001 l'Organo Politico alla luce dei risultati ottenuti, fissa alcune scelte strategiche nei rapporti con la Società per rendere possibile la realizzazione del piano di rilancio predisposto dalla Società stessa.

che l'Amministrazione Capitolina considera un imprescindibile dovere tutelare l'inestimabile patrimonio costituito dagli animali del giardino zoologico.

che con la con la delibera di Giunta n. 161 del 26 marzo 2002 è stata approvata una integrazione al vigente Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e la Bioparco S.p.A. che prevedeva una fase sperimentale per il primo semestre 2002;

Allegato A

che terminato il semestre la Bioparco S.p.A. ha prodotto una rendicontazione adeguata ed ha raggiunto gli obiettivi e le aspettative previste;

che con delibera di Giunta n. 612 del 22.10.2002 è stata approvata una ulteriore integrazione al Contratto ritenendo utile estendere la sperimentazione anche per il 2° semestre per la valutazione complessiva della ristrutturazione zoologica e dell'aggiornamento giuridico-istituzionale;

che il Comune e la Bioparco s.p.a., hanno ritenuto opportuno predisporre un nuovo contratto di servizio che pur nella identità e continuità del rapporto, alla luce dell'esperienza acquisita in questi quattro anni di gestione, provveda a migliorare ulteriormente il livello qualitativo di gestione ed il conseguente benessere degli animali ospitati;

tutto ciò premesso Le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 – Premesse

Le sopra estese premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti, ai sensi dell'art. 113 bis del TUEL, e dell'art. 15 dello statuto comunale, tra il Comune di Roma e la Società per la gestione delle attività relative alla trasformazione dell'ex Giardino Zoologico in un'organizzazione imprenditoriale, scientifico-didattica, educativa anche con l'utilizzo di attività multimediali designata come Bioparco, con alte competenze zoologiche, idonea ad attribuire alla città di Roma un ruolo di guida nella divulgazione naturalistica, scientifica ed etica per il rispetto e la conservazione delle specie viventi.
2. Sono altresì ricompresi nella predetta attività i servizi collaterali, anche commerciali, comunque connessi e compatibili con le suddette finalità, ivi compresa la realizzazione di un'attività multimediale connessa alla cultura dell'ambiente e del mondo animale. Le parti danno atto che la Società dovrà perseguire le finalità di cui sopra secondo una logica imprenditoriale volta ad una gestione economica e profittevole.
3. L'organizzazione e le attività del Bioparco devono conformarsi ai seguenti obiettivi, in ordine di priorità:
 - a) essere un centro per la conservazione di specie minacciate di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi di riproduzione di animali *ex-situ*, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro ambiente naturale. La Società svilupperà, anche

Allegato A

- in collaborazione con altri soggetti e stipulando apposite convenzioni, servizi per il mantenimento di animali sequestrati e servizi di cura e ricovero per animali feriti o comunque con problemi di sopravvivenza;
- b) per quanto riguarda la ricerca scientifica nel settore, oltre a sviluppare particolari competenze nel campo zoologico, veterinario e della riproduzione delle specie in via di estinzione, la Società sarà aperta a convenzioni con altri soggetti ed in particolare con le Università di Roma, per mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie conoscenze per lo sviluppo di tutte le ricerche e le indagini scientifiche eticamente corrette nel campo della biologia, zoologia e veterinaria, privilegiando altresì i rapporti internazionali, collocando così il Bioparco di Roma al ruolo importante che gli compete;
- c) nel campo dell'educazione il Bioparco dovrà consolidare, a livello nazionale, la posizione di riferimento per l'educazione ambientale delle future generazioni, utilizzando appieno il fascino che esercitano anche gli animali viventi ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione, per ottenere il risultato che tutti i visitatori possano passare da una semplice conoscenza ad un amore per gli animali e la natura e, successivamente, ad un atteggiamento partecipativo e costruttivo per la risoluzione dei gravi problemi che minacciano l'ambiente, gli ecosistemi e le biodiversità sul pianeta;
- d) gli animali prescelti per la visione al pubblico, oltre ad essere ospitati nel massimo del rispetto e del benessere possibile, dovranno avere per il pubblico adeguato grado di interesse e di fruibilità, per garantire il successo della struttura. Dovrà altresì essere garantito un alto livello di accoglienza per una piacevole permanenza con particolare cura dell'ambiente e del parco, per essere inserito a pieno titolo nel parco dei musei di Villa Borghese.
4. Il Piano degli investimenti si conformerà alle predette priorità in relazione ad eventuali importi erogati dal Comune di Roma a questo titolo.
5. La Società si impegna a svolgere le predette attività, secondo le corrispondenti attività, in via stabile e continuativa per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, salva la risoluzione di cui al successivo art.18, impegnandosi altresì ad approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, la carta dei servizi e regole sulla trasparenza ed il diritto all'informazione, previo parere del Comune.

Art. 3 – Fauna

1. Ferme restando le linee guida indicate nella relazione finale della Commissione scientifica allegata allo statuto della Società, il patrimonio faunistico del giardino zoologico rappresenta

IL DIRETTORE
Dr. Enrico Leoncini
Pagina 3 di 12

Allegato A

un valore inestimabile per la città di Roma e deve essere salvaguardato anche nelle modalità di gestione. Per questo la Società si impegna ad utilizzare tutta la competenza tecnica specifica e le risorse aziendali per garantire degli standard gestionali a livello europeo.

Art. 4 – beni immobili.

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il Comune consente alla Società il godimento, in via esclusiva, degli immobili e delle aree meglio individuati nelle planimetrie e descritti nei documenti allegati sub 1) al presente Contratto di Servizio, come da verbale di consegna dei beni dell'Amministrazione Comunale alla Bioparco s.p.a. del 2 febbraio 1998 e da verbale di verifica dei fabbricati all'interno dell'area dello Zoo di Roma del 29 gennaio 1998 e i suoi allegati A, B e C per una superficie pari a ettari 17,877 circa, dalla data dell'avvenuta consegna fino alla scadenza del presente Contratto di Servizio e suoi eventuali rinnovi e proroghe.
2. Alla scadenza originaria, rinnovata o prorogata del presente Contratto di Servizio, ovvero in caso di recesso e/o risoluzione, la Società si obbliga a procedere alla riconsegna degli immobili, nello stato di normale manutenzione in cui essi si troveranno, senza nulla pretendere dal Comune proprietario, neppure in caso di addizioni e/o innovazioni apportate dalla Società, arrecanti vantaggio e/o valorizzazione dei predetti immobili e senza che al Comune competa alcun diritto di rimozione o ripristino.

Art. 5 – beni mobili

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, il Comune consente alla Società il godimento, in via esclusiva, di tutti i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, gli impianti e quant'altro, attualmente presenti nel compendio immobiliare di cui al precedente art. 4, meglio individuati nell'inventario allegato sub 2) al presente Contratto di Servizio;
2. Alla scadenza originaria, rinnovata o prorogata del presente Contratto di Servizio, ovvero in caso di recesso e/o di risoluzione, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, gli impianti e quant'altro, di proprietà del Comune verranno a quest'ultimo restituiti, nel medesimo stato di manutenzione risultante dall'inventario iniziale allegato sub 2) fatte salve le alienazioni e le dismissioni necessarie alla gestione operativa dell'Azienda.
3. Per quanto concerne i beni che, nel corso del rapporto convenzionale, verranno acquistati dalla Società, essi saranno da quest'ultima trasferiti al Comune, il quale dovrà corrispondere alla Società solamente un importo pari alla quota non ammortizzata del valore di costo

Allegato A

Art. 6 – Definizione dei rapporti pendenti.

1. L'erogazione residuale dei mezzi finanziari per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 10 del precedente contratto di servizio avverrà contestualmente col il completamento dei lavori programmati;
2. in relazione al cambiamento avvenuto nel rapporto tra la Bioparco S.p.A. e il Comune di Roma in funzione del riconoscimento del servizio pubblico prestato, le quote di canone di cui all'art. 7 del precedente contratto di servizio non sono dovute in quanto superate dai nuovi accordi operanti dal 1.1.2002;
3. Nessun altro contratto pregresso è trasferito alla Società.

Art. 7 – Manutenzione immobili e oneri accessori.

1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, la Società assume l'obbligo di provvedere a propria cura, spese e responsabilità, alle operazioni di ordinaria manutenzione degli immobili indicati al precedente art. 4, sopportandone ogni onere e spesa conseguente e senza nulla poter richiedere a tale titolo al Comune, il quale dovrà invece provvedere alla manutenzione straordinaria secondo programmi da concordare con la Società e secondo le disponibilità del bilancio Comunale.
2. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, la Società assume altresì l'obbligo di provvedere ad effettuare a propria cura, responsabilità e spese, i servizi e gli incumbenti occorrenti per la corretta gestione delle attività di cui all'art. 2 e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo: guardiania, pulizia e raccolta rifiuti; illuminazione; collegamenti alle reti telefoniche e informatiche; assicurazione sugli immobili e sui beni mobili anche di proprietà comunale.
3. Gli interventi ed i servizi di cui ai precedenti comma 1 e 2 potranno essere svolti dalla Società in proprio ovvero affidati a terzi.
4. La Società si obbliga ad osservare ed a far osservare agli addetti alla gestione la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, anche attraverso l'inserimento di apposite clausole di responsabilità nei contratti eventualmente stipulati con i terzi.

Allegato A

Art. 8 – Investimenti

1. Per proseguire gli investimenti di ristrutturazione e miglioramento delle strutture esistenti e per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 7, la società predisporrà un piano di interventi annuali da sottoporre all'Amministrazione comunale che previa istruttoria della Commissione di Controllo e coordinamento di cui all'art. 16 e verifica della disponibilità dei fondi, provvederà ad erogare le risorse finanziarie necessarie all'attuazione.

Art. 9 - Corrispettivo.

- 1..A fronte delle attività gestionali, necessarie per assicurare, ai sensi dei precedenti art. 2, comma 3, lettere b) e c) e art.3, la realizzazione della missione pubblica, per tale intendendosi il benessere degli animali, la didattica e la ricerca scientifica, alla Società verrà riconosciuto dal Comune di Roma, a fronte della prestazione suddetta, un corrispettivo per anno solare, considerando per intero il 2003, di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) più Iva. Tali somme saranno erogate in quote quadrimestrali anticipate.

Art. 10 - Durata del contratto

1. La durata del presente Contratto di Servizio è stabilita dalla data di stipula fino al 31/12/2007. Il Contratto di Servizio potrà essere rinnovato previo apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale per un ulteriore periodo di 3 anni.

Art. 11 - Obiettivi annuali di miglioramento

1. La Società si pone come obiettivo di migliorare il servizio pubblico offerto alla città di Roma operando secondo una logica imprenditoriale volta ad una gestione economica e profittevole.
2. Per attuare quanto sopra viene previsto un adeguamento automatico del corrispettivo sulla base di recuperi di produttività (riduzione dei costi considerati nella determinazione del corrispettivo) e considerando l'inflazione, riassumibile nella seguente formula:

$$C_{n+1} = C_n \times (1+t-r)$$

Dove

Allegato A

C_{n+1} = corrispettivo dell'anno $n+1$.

C_n = corrispettivo dell'anno n

t = tasso di inflazione programmato

r = recupero di produttività pari al 3% fisso

Qualora il tasso di inflazione programmato risulti diverso dall'effettivo tasso in una misura superiore al +/- 10% si provvederà al conguaglio al primo pagamento utile dell'anno successivo.

Art. 12 – Modalità di gestione

1. Il Comune assegna la gestione e l'esercizio delle attività di interesse del Giardino Zoologico di cui al precedente art. 2 alle condizioni stabilite nel presente Contratto di Servizio, che la Società dichiara di accettare assumendosi gli oneri e gli obblighi di cui alle pattuizioni di seguito riportate.
2. La Società assume l'obbligo di gestire le predette attività in nome, conto-rischi e responsabilità propria, incamerando gli utili prodotti e correlativamente sostenendone le perdite, con la totale estraneità per l'Amministrazione Comunale, espressamente rimanendo il Comune estraneo ai rapporti posti in essere dalla Società con altri soggetti pubblici o privati e fatto salvo quanto previsto nell'art.13.

Art. 13– Affidamenti a terzi.

1. Salva l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti del Comune, la stessa potrà, per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, stipulare contratti di appalto di opere e/o servizi, conferire incarichi e prevedere altre forme di gestione, nel rispetto delle previsioni di legge. Per quanto riguarda la stipula di convenzioni, consulenze o accordi con soggetti terzi in relazione alle attività riferite agli obiettivi a) e b) di cui all'art.2 punto 3, sarà richiesto l'accordo preventivo dell'Ufficio Diritti Animali, che si dovrà esprimere entro il termine di 20 giorni.

Art. 14 – Responsabilità.

1. Per tutta la durata della gestione della Società, ogni responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti del personale da quest'ultima dipendente, sarà a carico della

Allegato A

Società. Il Comune rimarrà pertanto del tutto estraneo ai rapporti, sia giuridici che di fatto, posti in essere a qualunque titolo dalla Società e/o suoi appaltatori o ausiliari.

- 2, La Società si obbliga comunque a manlevare il Comune da ogni domanda, pretesa e/o responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, aventi causa nella gestione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 15 – Deleghe e strumenti di monitoraggio.

1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente contratto ed – in particolare – in riferimento a quanto previsto dall'art.9, le parti stabiliscono che la Bioparco per la vigilanza e il controllo sulla gestione e il benessere degli animali, si avvarrà della partecipazione di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione che abbia specifiche competenze in materia fra quelli nominati dal Sindaco di Roma per la redazione di documenti annuali di programma e di definizione delle procedure.
2. Tali documenti sono:
 - piano dell'evoluzione della popolazione degli animali ospitati
 - criteri sulle cessioni e le acquisizioni
 - procedura di alimentazione e gestione delle diete e degli alimenti
 - procedure di gestione veterinaria
3. La designazione di tale membro sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione con delibera proposta dal Presidente comprendente le condizioni economiche e regolamentari dell'incarico.
4. La Bioparco si atterrà scrupolosamente ai criteri e procedure contenute nei suddetti documenti.
5. Il Consigliere incaricato potrà effettuare verifiche e ispezioni periodiche ed inviare rapporti al Presidente e all'Ufficio Diritti Animali.
- 6, Inoltre:
 - 6.a. La verifica sull'applicazione del presente Contratto si esplica anche attraverso i seguenti strumenti:
 - report quadrimestrale aziendale;
 - verifiche periodiche ad hoc, inerenti la rispondenza delle modalità di compilazione del report e di rilevazione e calcolo degli indici;
 - indagini ed analisi ad hoc, inerenti il livello di soddisfazione dei servizi resi all'utente.

Allegato A

6.b. Il report quadrimestrale aziendale è basato sulle informazioni del sistema di controllo di gestione aziendale, relative alla frequenza dei visitatori, alla customer satisfaction ed alla situazione zoologica, da redigere a cura della Bioparco s.p.a. e da inoltrare agli organismi di controllo sull'applicazione del contratto, di cui al successivo art. 16, entro la fine del mese successivo alla scadenza quadrimestrale.

6.c. Le verifiche ad hoc potranno riguardare le modalità di definizione e calcolo degli indicatori, nonché la gestione delle informazioni che alimentano il sistema di report e potranno essere effettuate ogni qualvolta l'organismo di controllo di cui al successivo art. 16 constaterà l'esigenza di chiarimenti ed approfondimenti su specifiche voci del report. Le verifiche verranno condotte attraverso incontri tra i membri della Commissione di cui al successivo art. 16 e rappresentanti aziendali indicati dalla Direzione della Società, scelti in base alla specifica competenza sulla materia in esame.

6.d. Una volta effettuate le verifiche richieste, verrà redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, che illustra i riscontri effettuati ed è predisposta una relazione di commento a cura dell'organismo di controllo, tendente a mettere in evidenza suggerimenti e raccomandazioni. Nel caso di riscontro di gravi inadempienze in ordine alla compilazione del report, ne sarà data segnalazione formale all'Amministrazione comunale per le determinazioni del caso.

6.e. Indagini ed analisi ad hoc potranno essere avviate dalla Commissione al fine di migliorare la capacità di definire gli elementi contrattuali in sede di future negoziazioni. A tale scopo potranno riguardare:

- gli indicatori e indici assunti per la formulazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi relativi al livello di servizio da garantire;
- la possibilità di utilizzare strumenti e modalità di misura della soddisfazione dell'utenza, sia attraverso sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni;
- la necessità di implementazione e/o integrazione dei sistemi di controllo interno della Società per poter migliorare la conoscenza dei processi di servizio, dei risultati conseguiti e delle relative condizioni e responsabilità, dei costi complessivi e unitari;
- un confronto delle informazioni sull'attività della Società rispetto ad altre realtà nazionali e/o estere;

Allegato A

- gli strumenti e meccanismi di coordinamento delle funzioni e strutture comunali dalle quali dipende il conseguimento di obiettivi migliorativi delle performance e dei costi della Società;
 - in generale, tutti i contenuti del presente Contratto, suggerendo modifiche, miglioramenti o riformulazioni di tutte le variabili trattate.
7. Il Comune può altresì disporre ispezioni, anche a fine igienico-sanitarie, fatto salvo il diritto alla presenza di rappresentanti della Società.

Art.16 - Organismi di controllo sull'applicazione del Contratto di Servizio

1. La verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Bioparco, in coerenza con i contenuti del presente contratto, come nel precedente Contratto di Servizio, spetta ad una Commissione di Controllo e Coordinamento. La Commissione è costituita presso l' UDA; è composta da cinque rappresentanti designati nel seguente modo:
 - due rappresentanti del Comune, rispettivamente designati dall'UDA e dalla I U.O. Gruppo Comune di Roma – XV dipartimento;
 - due rappresentanti designati dalla Bioparco s.p.a.;
 - un rappresentante, scelto di comune accordo tra le parti, che la presiede.
2. La Commissione è nominata con ordinanza del Sindaco.
3. Nell'ambito di queste attività la Commissione:
 - determina autonomamente un proprio programma di lavoro;
 - si può avvalere di consulenti interni all'amministrazione per specifiche professionalità, ove necessario,
 - svolge l'istruttoria relativa al programma annuale degli investimenti residuali previsti dall'art. 10 del precedente Contratto di Servizio e verifica annualmente lo stato di attuazione dello stesso programma sulla base delle informazioni fornite dalla Società;
 - formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte all'ufficio UDA, in relazione all'art. 10 del precedente Contratto di Servizio, e alla Bioparco s.p.a. con cadenza almeno quadrimestrale, allegando una relazione sulla sua attività;
 - redige rapporti di analisi sui report quadrimestrali.

Allegato A

Art. 17 – Acquisizione del Comune di Roma alla scadenza del Contratto di Servizio.

Alla scadenza originaria, rinnovata o prorogata del presente Contratto di Servizio, verrà trasferita al Comune la proprietà di tutti i beni ed utilità costituenti l'organizzazione Bioparco e la titolarità della relativa azienda. Nessuna indennità o compenso sarà dovuto dal Comune alla Società, fatto salvo quanto stabilito nei precedenti artt. 4 e 5.

Art. 18 – Risoluzione del Contratto di Servizio.

1. Il presente Contratto di Servizio si intenderà risolto di diritto, in qualsiasi momento prima della scadenza del termine finale, nelle seguenti ipotesi:
 - a) Fallimento o liquidazione della Società;
 - b) Mancato svolgimento o cessazione delle attività oggetto del presente Contratto di Servizio, dipendenti da fatto e/o colpa imputabili alla Società;
 - c) Gravi reiterate violazioni delle pattuizioni del presente Contratto di Servizio, diverse da quelle previste nelle precedenti lettere a) e b), previa diffida e fissazione di un congruo termine per l'adempimento.

Art. 19 – Clausola compromissoria

Tutte le contestazioni che potranno sorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Contratto di Servizio, saranno rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale di tre membri di cui le parti nominano un membro ciascuno che nominano congiuntamente il Presidente del Collegio. In mancanza di accordo fra i due arbitri provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri così nominati decideranno secondo diritto e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.810 e seg. Cod. Proc. Civ. Sede dell'Arbitrato sarà Roma.

Art. 20 – Spese

Tutte le spese, anche notarili, inerenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto di Servizio, saranno a carico della Società. Gli oneri fiscali saranno ripartiti fra le parti secondo legge.

Allegato A

Art. 21 – Elezione di domicilio

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Contratto di Servizio, le parti eleggono domicilio:

- per il Comune, in Roma, Piazza del Campidoglio, 1;
- per la Società, in Roma, Viale del Giardino Zoologico, 20;

in caso di variazione, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro giorni dieci, a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

CLAUSOLA FINALE

Premesso tutto quanto sopra e particolarmente con riferimento alla delibera n. 102 del 23/5/1996 e alla delibera n. 161 del 26/3/2002 della Giunta del Comune di Roma, le parti contraenti il presente contratto, consapevoli della necessità di riformare adeguatamente sul piano istituzionale e sul piano giuridico sia il rapporto tra la Bioparco s.p.a. e il comune di Roma, sia tutto il settore delle attività comunali relative ai problemi scientifici, didattici e sociali connessi alle realtà ambientali e naturalistiche della città, concordano di richiedere ~~al Sindaco e agli Assessori competenti di dare mandato~~ agli uffici comunali di studiare e presentare – entro il 30 novembre 2003 – un progetto complessivo che tenga conto anche di ipotesi di “non profit”, con la finalità sia di supportare la ristrutturazione ed il rilancio del Bioparco, sia la realizzazione e lo sviluppo di tutte le potenzialità legate all’ambiente esistenti sul territorio.

Allegato A1**Addendum alla Convenzione Parasociale
tra il Comune di Roma e la Costa Edutainment**

Premesso:

- che in data 19 settembre 1997 veniva costituita la Bioparco S.p.A. ed affrontato il relativo Statuto;
- che fu firmata una convenzione parasociale tra il Comune di Roma e la Costa Edutainment
- che in data 17 aprile 1998 fu stipulato tra la Bioparco S.p.A. ed il Comune di Roma il Contratto di Servizio;
- che in data è stato stipulato fra le stesse parti un nuovo contratto di Servizio e in conseguenza di ciò

SI CONVIENE

Di modificare la convenzione parasociale nel modo seguente:

- In relazione al punto 3) la designazione del Direttore Generale della Bioparco S.p.A. avverrà su proposta del Presidente e dell'Amministratore Delegato in accordo tra loro.
- Dal punto 6(e) viene tolta la seguente frase: "gestione degli animali e accordi di interscambio internazionali sia per quanto riguarda gli animali sia per i progetti di ricerca e di conservazione!".
- Le politiche della comunicazione saranno gestite dal Presidente della Società.
- Tutto il resto rimane invariato.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
6 maggio 2003.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....